



Ministero delle Attività Produttive

Il Ministro

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive, tra le quali quelle del "settore industria" (attività estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali);

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 290 dell'11.12.2002, che introduce modificazioni al suddetto testo unico delle direttive con efficacia per i bandi il cui termine iniziale di presentazione delle domande sia successivo all'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1 del predetto D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni che prevede che le risorse finanziarie di ciascun anno vengano attribuite attraverso due bandi di presentazione delle domande, fatta salva la possibilità che il Ministro delle attività produttive, sulla base dell'entità di tali risorse, provveda ad assegnarle attraverso un unico bando annuale, i cui termini sono fissati con decreto dello stesso Ministro;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il proprio decreto dell'8 ottobre 2002 con il quale è stato fissato al successivo 21 novembre il termine finale di presentazione delle domande del bando relativo al "settore industria" per l'anno 2002;

Vista la decisione dell'Unione europea del 12 luglio 2000 con la quale, tra l'altro, è stata prevista l'applicabilità delle misure di agevolazione esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione delle domande;

Ritenuto opportuno, al fine di conferire al regime d'aiuto della legge n. 488/1992 la necessaria continuità rispetto al bando precedente e di consentire alle imprese interessate di presentare la domanda di agevolazione

per l'eventuale avvio del programma di investimenti, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, procedere all'apertura di un unico bando annuale del "settore industria" del 2003, fissando il termine iniziale di presentazione delle domande;

Ritenuto di rinviare la fissazione del termine finale in modo che lo stesso risulti successivo di un congruo lasso di tempo alla conoscenza da parte delle imprese delle risorse finanziarie destinate al bando e delle proposte delle regioni e province autonome concernenti la formazione delle graduatorie speciali e le relative risorse, le specifiche priorità ed i relativi punteggi, il cui termine ultimo di formulazione sarà fissato, con separato decreto, immediatamente dopo che saranno note le disponibilità finanziarie per il settore "industria" e per ciascuna regione e provincia autonoma:

D E C R E T A

articolo unico

1. Il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2003 del "settore industria" (attività estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali) è fissato dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.

2. Alla fissazione del termine finale per i medesimo bando si provvederà con successivo decreto in modo che non trascorrano meno di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione delle relative proposte regionali di cui alle premesse.

3. Per la presentazione delle domande di cui al comma 1 deve essere utilizzato in originale il Modulo di domanda a stampa il cui fac-simile è riportato nell'allegato n. 10 della circolare esplicativa n. 900315 del 14.7.2000 e successive modifiche e integrazioni; per la compilazione della Scheda Tecnica e della seconda parte del business plan relative alle suddette domande, da produrre insieme alla restante prevista documentazione, anche successivamente alla presentazione del Modulo ed al versamento della cauzione e comunque entro il termine finale di cui al precedente comma 2, deve essere utilizzato il software unico predisposto dal Ministero delle attività produttive, il cui aggiornamento sarà tempestivamente reso disponibile sul sito internet di quest'ultimo all'indirizzo www.minindustria.it.

4. Le domande devono essere presentate alle banche concessionarie prescelte dalle imprese tra quelle convenzionate con il Ministero delle attività produttive, ovvero ad uno degli istituti collaboratori convenzionati con le banche medesime, secondo le modalità indicate ai punti 5.2 e seguenti della citata circolare n. 900315 del 14.7.2000 e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto dei chiarimenti in merito alle modifiche introdotte al Testo Unico delle direttive della legge n. 488/92 con il decreto ministeriale del 7 ottobre 2002 di cui alle premesse, che verranno forniti con circolare del Ministero delle attività produttive.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2003

IL MINISTRO
(firmato Marzano)